

BILANCIO 2016: LA PROBLEMATICHE DELL'ACCANTONAMENTO PER CAUSE LEGALI

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

In presenza di una causa legale a fine esercizio l'organo amministrativo, **nel redigere il bilancio secondo i principi di competenza e prudenza**, deve verificare la necessità di effettuare un accantonamento a fronte del rischio di soccombenza nella causa, e quindi della possibilità che la società venga in futuro chiamata a sostenere degli oneri, qualora l'esito della vertenza, giudiziale o stragiudiziale, risulti ad essa sfavorevole.

Nota: nel corso degli esercizi successivi a quello del primo stanziamento, il fondo rischi deve essere monitorato per valutarne la congruità rispetto all'evoluzione delle vicende processuali.

L'ACCANTONAMENTO E LA VISIONE CIVILISTICA

L'**art. 2424-bis c.c.** detta le regole a cui gli amministratori si devono ispirare per il loro eventuale stanziamento ovvero:

- a)** competenza economica: devono riferirsi a fatti inerenti all'esercizio ;
- b)** prudenza: devono stanziare tali accantonamenti al fine di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione aziendale.

Nota: in materia civilistica si cita inoltre il **principio OIC 31**, che definisce le passività potenziali come passività connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma caratterizzate da incertezza e che si risolveranno in esercizi successivi.

L'ACCANTONAMENTO E LA NORMA FISCALE

L'art. 107 del TUIR prevede che eventuali accantonamenti diversi da quelli regolati dalla norma non sono deducibili e, nel caso di specie, occorre procedere ad una variazione in aumento nel modello unico.

Nota: nel caso di specie l'accantonamento a fondo rischi per causa legale non è contemplato nell'art. 107 del TUIR rendendo di fatto totalmente indeducibile ai fini fiscali l'imputazione della posta a conto economico (**si rende necessaria una variazione in aumento nel modello unico e lo stanziamento delle imposte anticipate**).

Anche ai fini IRAP un accantonamento per spese legali viene dedotto solo quando il costo sarà effettivamente sostenuto.

ESEMPIO PRATICO

Si ipotizzi che nei confronti dell'azienda sia intentata una causa nel corso del 2015 a titolo di risarcimento danni pari a 50.000 euro :

Gli Amministratori, in ottemperanza ai principi di competenza e prudenza, valutano il rischio in euro 30.000:

scrittura contabile

DARE	-	AVERE
C.E. ACCANT. X CAUSA LEGALE	-	S.P. FONDO RISCHI CAUSA LEGALE €
30.000		

Nota: il risultato di bilancio diminuisce pertanto di un valore pari a 30.000 euro ma, considerando **la normativa di cui all'art. 107 del TUIR**, dal punto di vista fiscale si dovrà attuare una variazione in aumento di pari importo e riprendere a tassazione l'accantonamento.

A livello contabile si impone anche la rilevazione delle relative imposte anticipate in quanto trattasi di differenza temporanea e non permanente.

Scrittura contabile:

DARE	-	AVERE
S.P. CRE.X IMP.ANTICIPATE	-	IMPOSTE ANTICIPATE C.E. €
9.420		

(IRES 27,5 E IRAP 3.90 SU EURO 30.000)

Negli esercizi successivi gli Amministratori possono rivedere le proprie valutazioni (in base a nuovi pareri e informazioni) in eccesso o in difetto.

MONITORAGGIO DELLO STANZIAMENTO E ADEGUAMENTO IN AUMENTO COME PREVISTO DAL CODICE CIVILE E DAI PRINCIPI CONTABILI

ESEMPIO

Si ipotizzi che a fronte di uno stanziamento precedente pari ad euro 30.000 gli Amministratori decidano di valutare il fondo rischi cause legali a euro 35.000:

SCRITTURA CONTABILE

DARE	-	AVERE		
Acc. causa legale C.E.	-	F.do rischi causa legale	S.P.	euro 5.000
creD. Imp.anticipate S.P.	-	Imposte anticipate	C.E.	Euro 1.570

Si ipotizzi che a fronte di uno stanziamento precedente pari ad euro 30.000 gli Amministratori decidano di valutare il fondo rischi cause legali a euro 15.000:

SCRITTURA CONTABILE

DARE	-	AVERE		
F.do rischi causa legale S.P.	-	altri ricavi	C.E.	euro 15.000
imp.anticipate C.E.	-	Cred. X imp.anticipate	S.P.	euro 4.710

27 MAGGIO 2016
CELESTE VIVENZI